

Convenzione Quadro

tra

l'Università degli Studi di Trieste

e

l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS

l'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata anche "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, Codice Fiscale 80013890324, PEC: ateneo@pec.units.it, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2025 (prot. n. 108513)

e

l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale-OGS, in prosieguo denominato anche "OGS", Codice Fiscale 00055590327, PEC: ogs@pec.it, con sede legale in Borgo Grotta Gigante, 42/c – Sgonico – CAP 34010 (TS), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Nicola Casagli, nato a Livorno, il 29 settembre 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'OGS, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.39 del 30 maggio 2025, di seguito anche indicate "Parti",

premesso che

- l'Università degli Studi di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione

scientifica e didattica internazionale;

- l'OGS è un Ente pubblico di ricerca a carattere multidisciplinare nel campo delle Scienze della Terra che, in coerenza con la propria storica tradizione di eccellenza scientifica e con lo scopo di diffondere le conoscenze e la cultura, opera e sviluppa la propria missione in ambito internazionale con prioritario riferimento ai settori della ricerca in:

- Oceanografia (fisica, chimica, biologica e geologica);
- Geofisica sperimentale e di esplorazione;
- Sismologia e sismologia applicata all'ingegneria;

- l'OGS, tra le finalità statutarie, promuove e realizza, anche interagendo a livello nazionale ed internazionale con analoghi soggetti, la relativa ricerca scientifica e tecnologica avvalendosi anche di navi da ricerca oceanografiche globali e di infrastrutture di ricerca strategiche e di eccellenza nei campi di competenza;

- l'OGS, per realizzare la propria missione, collabora con le Università e con altri soggetti sia pubblici che privati seguendo le linee guida dettate dal Governo Nazionale e dall'Unione Europea;

- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università che l'OGS possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

- tra l'Università e l'OGS è stata stipulata una Convenzione Quadro triennale il 19 febbraio 2016, sostituita il 9 agosto 2019 con una nuova Convenzione per il triennio successivo;

- le Parti hanno manifestato la volontà di proseguire la collaborazione, mediante la stipula tra le stesse di una nuova Convenzione Quadro;

convengono e stipulano quanto di seguito.

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare

e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- Attività didattica a tutti i livelli (Laurea triennale, Magistrale, Master e Dottorato e Alta Formazione);
- Attività di gestione di infrastrutture e laboratori congiunti Università di Trieste-OGS;
- Partecipazione in progetti di ricerca nazionali ed internazionali;
- Attività di divulgazione scientifica;
- Attività nel settore delle relazioni internazionali.

Articolo 2 – Obiettivi e progetti

I contenuti specifici delle attività e iniziative di collaborazione descritte nell'Articolo 1 verranno definite da atti e/o accordi tra le Parti da definirsi in seguito alla stipula della presente Convenzione Quadro come definito nel seguente Articolo 3.

Art. 3 – Modalità della collaborazione

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione, posti in essere dalle strutture interessate previa verifica delle coperture assicurative pertinenti all'attività concordata.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati anche a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali delle Parti.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria, nonché, le fonti di sovvenzionamento in

caso di eventuali oneri e costi.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegnano le strutture organizzative delle Parti, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

Nel caso la controparte sia un ente pubblico e gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all'art. 15 della legge 241/90 s.m.i.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università degli Studi di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 11 della presente Convenzione Quadro.

In ogni opera o scritto, evento, comunicazione di qualsiasi tipo relativi alle specifiche attività operative di ricerca o di terza missione di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Se ritenuto d'interesse da parte dell'OGS per lo svolgimento dei programmi di ricerca, i Dipartimenti potranno attivare borse di avviamento alla ricerca, ai sensi dell'art. 18, comma 5 lettera f) della L. 240/2010, previa sottoscrizione di apposita Convenzione di finanziamento da parte dell'OGS. Le borse potranno essere poi attivate con emissione di appositi bandi in cui saranno precisati i requisiti richiesti in base alle specifiche attività da svolgere. Gli oneri finanziari delle borse dovranno essere totalmente a carico dell'OGS, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e gli eventuali oneri assicurativi.

Articolo 4 – Referenti della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. I referenti non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità. Per l'Università degli Studi di Trieste il referente è tenuto a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione, e viene individuato nel prof. Michele Pipan.

Per l'OGS il referente è la Direttrice Generale, dott.ssa Paola Del Negro.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con comunicazione scritta da trasmettersi via PEC.

Articolo 5 – Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza né con quella dell'Ateneo né con quella dell'OGS. In caso contrario, chiunque ne sia a conoscenza e/o il Referente della Convenzione di cui all'art. 4, è tenuto a comunicare eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione da parte dell'Università.

Articolo 6 – Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione per la parte che ha subito la violazione.

Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità

L'OGS non si assume le obbligazioni dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni dell'OGS né lo rappresenta, agendo sempre ed

esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'OGS.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dall'OGS; è parimenti esclusa ogni garanzia dell'OGS per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 7bis – Codici etici e di comportamento

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

Articolo 7ter – Clausola antidiscriminazione

Le Parti coinvolte in questa Convenzione si impegnano a rispettare e a promuovere la diversità e l'uguaglianza. Nessuna delle Parti deve discriminare o prendere decisioni basate su razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità o altre caratteristiche protette dalla legge. Le Parti si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e non discriminatorio, e a prendere tutte le misure necessarie per prevenire e affrontare qualsiasi forma di discriminazione. Qualsiasi violazione di questa clausola sarà considerata una grave violazione della presente Convenzione e potrà comportare sanzioni o risoluzione della Convenzione.

Articolo 9 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande

rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

In caso di eventuale acquisizione di nuovi mezzi di ricerca o strumenti di rilievo scientifico-tecnologico per scopi di interesse comune, le Parti definiranno preventivamente il riparto dei costi da sostenere e il titolo di proprietà sulle attrezzature eventualmente da acquisire.

Articolo 10 - Coperture assicurative e Sicurezza

L'Università garantisce le coperture assicurative di legge e dispone di una polizza per copertura infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate dall'Ateneo ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

L'OGS garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti/al proprio personale eventualmente impegnati/o nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione anche presso i locali dell'Università.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 11 – Proprietà intellettuale dei risultati

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare

per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) senza l'espresso consenso scritto.

Articolo 11bis – Pubblicazioni.

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi autonomi e separabili delle Parti, ancorché organizzabili in forma unitaria, ciascuna Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte previa sottoposizione alla controparte per la verifica dei contenuti.

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali soltanto previa autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati. Se la pubblicazione contiene dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra in via riservata, la Parte ricevente i dati e le informazioni riservati dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC all'altra Parte.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono

nella presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e dell'esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "privacy" del proprio sito web.

Articolo 12bis – Antiriciclaggio

Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

Articolo 13 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti anche potenzialmente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte tramite Posta Elettronica Certificata.

Le Parti convengono con la sottoscrizione della presente Convenzione che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le Parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso con eccezione, salvi diversi accordi, del caso previsto al quarto comma.

Articolo 14 - Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, si farà ricorso al TAR Friuli Venezia Giulia.

Articolo 15 - Spese

La presente Convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte I, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i.. L'imposta di bollo verrà assolta in modalità virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Trieste, n. 410481 del 1993 con costi che verranno equamente ripartiti tra le Parti.

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il Rettore

dell'Università degli Studi di Trieste

-sottoscritto digitalmente-

Il Presidente

dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di
Geofisica Sperimentale-OGS

-sottoscritto digitalmente-

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.